

ORIGINI, STORIA ED OPPORTUNITA' DELLE PROPRIETA' COLLETTIVE, DEMANI CIVICI E DIRITTI DI USO CIVICO DELLE COMUNITA' ORIGINARIE DI ABITANTI - LE ANTICHE COMUNITA' DI VILLAGGIO –

Athena LORIZIO, Segr. Gen. APRODUC (www.demaniocivico.it)

Sommario

1. Le comunità originarie di abitanti titolari dei patrimoni agrosilvopastorali e la gestione collettiva – il diritto di uso civico moderno - 2. Necessità di strutture comunitarie nel Sud Italia -

1. Le comunità originarie di abitanti titolari dei patrimoni agrosilvopastorali e la gestione collettiva - il diritto di uso civico moderno -

Le comproprietà a gestione collettiva hanno denominazioni, origini, strutture e storie diverse nelle molteplici realtà del territorio italiano. Nel nostro ordinamento giuridico le comproprietà o assetti fondiari collettivi sono stati di recente riconosciuti a livello costituzionale “come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie” dalla legge 20 novembre 2017 n. 168 sui domini collettivi¹. Le strutture comunitarie a proprietà indivisa di tradizione germanica del Nord Italia² e i diritti civici esercitati sui demani civici aperti del Sud da sempre considerati come forme secondarie e speciali di possesso ed utilizzo collettivo dei beni, sono state così inserite *ex lege* nell'ordinamento giuridico accanto alle forme classiche della proprietà individuale, privata e pubblica di diritto romano.

Nel sistema della legge 168/2017, che integra le leggi del 1927/28 sugli usi civici (*l. 16 giugno 1927 n.1766 di riordino degli usi civici nel Regno e regolamento di attuazione approv. col R.D. 26 febbraio 1928 n. 332*) rientrano tutte le diverse forme di gestione comunitaria dei beni agrosilvopastorali, comunque denominate: le strutture chiuse a base gentilizia e familiare delle comunioni familiari montane del Nord Italia che gestiscono in piena autonomia i beni agrosilvopastorali appresi “per laudo”, in base agli antichi statuti e regole consuetudinarie, nel Centro Italia le comunanze agrarie, le partecipanze e le Università Agrarie laziali che derivano dalle associazioni collettive di fatto di agricoltori e allevatori di bestiame, riconosciute come imprese con finalità sociali dalla legge 4 agosto 1894 n. 397 sui domini collettivi nelle ex provincie dello Stato pontificio³.

¹ Per il suo interesse e contenuto innovativo, la l. 168/2017 ha dato luogo a molti convegni, note di commento, articoli e discussioni a livello locale e nazionale. Le relazioni ed interventi di maggior interesse e rilievo sono pubblicati nel sito di APRODUC www.demaniocivico.it, sez. Biblioteca, dottrina e sez. Notiziario, Convegni. Un commento approfondito e completo della dottrina e giurisprudenza sui domini collettivi è in V.CERULLI IRELLI, *Apprendere per “laudo”, Saggio sulla proprietà collettiva*, pubbl. nei *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, Milano 2016, pubbl. nel sito di APRODUC www.demaniocivico.it sez. biblioteca, pubblicazioni, L'A. che ha segnato una svolta nella dottrina moderna è P. GROSSI, *Un altro modo di possedere*, Milano, 1977 pubbl. nel sito sez. Biblioteca, dottrina.

² Si tratta di uno speciale condominio che risale all'antico condominio di tradizione germanica, dove i beni comuni non si dividevano per quote ma erano goduti in comune da tutti i componenti il gruppo (cd. condominio a mani giunte o per facoltà separate).

³ M.A. LORIZIO *Domini collettivi fra Sud, Centro e Nord -prospettive ed analogie*, Relazione al Convegno di Napoli del 13 febbraio 2018, pubbl. nel sito di APRODUC, sez. Biblioteca, pubblicazioni.

Vi è infine, la complessa, problematica e confusa realtà dei demani civici e diritti di uso civico delle regioni meridionali. Nel Sud Italia mancano le strutture chiuse comunitarie del Nord e i grandi latifondi agricoli, i pascoli e boschi della comunità originaria sono aperti agli usi di tutti i residenti che li esercitano secondo le regole e consuetudini tradizionali. La comunità aperta costituisce *l'universitas civium* da cui deriva il termine *demanio civico universale* usato nella prassi per indicare il territorio della comunità rurale meridionale.

Elemento comune delle strutture comunitarie nelle diverse realtà territoriali era *ab antiquo* l'utilizzo diretto, promiscuo e solidale dei beni della comunità da parte dei singoli che agivano nell'interesse proprio e del gruppo, *uti singulus et uti civis*, come dicevano i demanialisti della scuola napoletana di fine '700. L'utilizzo dei beni delle comunità rurali o di villaggio era limitato alle esigenze primarie del singolo *civis* e della comunità, era un utilizzo di sussistenza, la vita sociale era regolata dagli antichi statuti che vietavano ogni forma di dispersione e trasformazione del patrimonio e il mutamento della destinazione agrosilvopastorale.

Il sistema di gestione comunitario ha di fatto permesso che gli antichi patrimoni collettivi giungessero sino a noi nella loro conformazione naturale originaria. Si tratta di un modello di gestione sicuramente compatibile con le esigenze del territorio e dell'ambiente nel suo complesso e che può costituire una alternativa valida al sistema di utilizzo individuale e privatistico della società moderna, dove il territorio viene sfruttato per finalità di lucro e di profitto, in modo spesso irrazionale e distruttivo delle risorse energetiche non rinnovabili e dell'ambiente. Le variazioni climatiche, le fonti di inquinamento e la perdita delle risorse non rinnovabili minacciano la stessa sopravvivenza del genere umano e di ogni essere vivente e sono sicuramente imputabili all'uomo e alle sue scelte di vita. È un processo in continua accelerazione che impone di intervenire senza ulteriori ritardi su tutte quelle condotte umane che lo hanno determinato e tornare alle vecchie regole del sistema comunitario, il consumo ridotto ed eco compatibile dei beni, il rispetto del territorio, la solidarietà sociale. Si tratta di applicare i principi e le regole di vita comunitaria al modello socioeconomico attuale eliminando i processi più distruttivi dell'ambiente inteso in senso lato. Le regole della vita comunitaria naturalmente vanno adattate alle esigenze e tecnologie moderne pur mantenendo immutati i principi di base.

I patrimoni agrosilvopastorali delle comunità originarie, nonostante i grossi contenziosi, le usurpazioni e contestazioni, coprono ancora un terzo del territorio nazionale ed hanno un enorme valore sotto ogni aspetto, produttivo, paesaggistico ed ambientale. Nel sistema delle leggi del 1927/28, che derivano dalle leggi dell'ex Regno di Napoli, i boschi e pascoli montani non possono essere alienati né divisi od usucapiti né può essere mutata la destinazione originaria perché sono beni che appartengono alla comunità e sono necessari alla sua sopravvivenza. È un regime giuridico di natura pubblicistica e molto diversificato. I beni atti a coltura sono destinati ad essere privatizzati in base a piani di quotizzazione e concessione delle quote in enfiteusi con canone affrancabile a favore dei coltivatori diretti meno abbienti. Si voleva favorire i reduci della Prima guerra mondiale, ma il sistema ha funzionato solo in parte per varie ragioni, soprattutto per la lentezza delle operazioni di formazione delle quote. Fu di fatto sostituito dalle occupazioni *sine titulo* degli utenti che avevano bisogno delle terre.

Lo speciale regime va mantenuto per impedire la dispersione dei patrimoni delle comunità ma andrebbe perfezionato ed integrato con norme specifiche di pubblicità a tutela della buona fede dei terzi, per impedire la circolazione illegale dei beni della collettività.

Le comunità originarie sia negli Stati preunitari che nell'ordinamento attuale hanno sempre avuto difficoltà a difendere i propri diritti e a recuperare i beni oggetto di usurpazioni e trasformazioni illecite. Tutti questi fattori hanno indotto il legislatore nazionale ad intervenire con una azione di maggior tutela, inserendo i beni di diritto civico nella categoria dei beni ambientali (*Codice dei beni culturali e del paesaggio art. 12, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157*). Le terre di uso civico sono così tutelate anche a norma dell'art. 9 della Costituzione italiana e della Convenzione europea sul paesaggio.

Si può dire in sintesi che la funzione di tutela ambientale ha sostituito, nella società moderna, la funzione originaria del diritto di uso civico legato ai bisogni primari dell'uomo e della comunità. E proprio perché boschi e pascoli sono essenziali al mantenimento dell'ecosistema anche la Consulta ha riconosciuto la necessità di mantenere lo speciale regime nei numerosi giudizi in cui si chiedeva di abolire il potere dei commissari per gli usi civici d'impulso d'ufficio dei giudici⁴.

Il diritto d'uso civico moderno nella nostra società corrisponde ai diritti costituzionali fondamentali dell'uomo sia come singolo che nel gruppo sociale, *uti civis et uti singulus* come dicevano i vecchi demanialisti. È un modo nuovo e diverso di far fronte ai bisogni degli utenti che non sono più solo quelli legati al sostentamento materiale, ma possono essere di natura culturale, l'istruzione aperta a tutti i ceti sociali, la garanzia del lavoro, la salute, la sicurezza e la dignità della vita.

2. Necessità di strutture comunitarie nel Sud Italia

Nelle regioni meridionali del Regno delle due Sicilie non si sono formate le strutture chiuse a base gentilizia e familiare delle comunità intergenerazionali del Nord Italia e le imprese a fini sociali delle associazioni del Centro Italia. Non essendoci organi né enti specifici di gestione, come si è detto *sub I*, le terre comunitarie erano aperte agli usi di tutti gli abitanti di un determinato territorio che traevano dal bosco, dai pascoli, dai grandi latifondi agricoli i prodotti necessari alla vita del singolo utente e del gruppo. Le ragioni sono storiche e di natura sociale e sono illustrate con grande passione da un grande storico del feudo meridionale⁵.

Nella società feudale gli uomini del contado si scontravano con le prepotenze e gli abusi del feudatario che si considerava padrone delle fertili terre che appartenevano *ab origine* alla comunità e su cui i residenti esercitavano i diritti di uso civico. La concessione del feudo abitato era fatta con riserva dei diritti di uso della popolazione.

A differenza del feudo franco, a struttura concessoria, caratterizzato dal rapporto di vassallaggio, di servizio e fedeltà al re che conservava il dominio sulle terre infeudate, il feudo meridionale era patrimoniale ed ereditario. Le terre infeudate erano concesse ed utilizzate secondo il sistema della proprietà divisa. Il dominio diretto restava al re, il dominio utile spettava al feudatario che concedeva in enfiteusi o in colonia i grandi latifondi agricoli e fertili di originario possesso della comunità. Gli enfiteuti e coloni, oltre ad essere defraudati dei loro diritti, erano anche tenuti a pagare al signore il canone in natura (la terza, la quinta del prodotto, etc..). Alla comunità restavano le terre marginali, in pratica il legnativo dei boschi e i pascoli che assicuravano al povero contadino il necessario per vivere e sfamare la propria famiglia.

Era un'economia di sussistenza in cui l'uomo del contado, titolare dei diritti di uso civico, era legato alla terra da un rapporto servile, la servitù della gleba che durava tutta la vita e impediva qualsiasi cambiamento. La servitù della gleba ha segnato la fine di quel mondo.

In Sicilia la vita delle famiglie contadine era ancora più misera. Quando con la Costituzione del 1812 dei re Borboni si volle abolire la feudalità anche nell'Isola, e con la feudalità i poteri ed i privilegi feudali, gli ex feudatari, diventati proprietari esclusivi delle terre, pertinenze e diritti ex feudali, si trasferirono nelle grandi città lasciando il feudo in affitto con un contratto detto a gabella a guardie chiamate gabellotti, i quali a loro volta affittavano piccole quote di terra ai contadini più poveri.

⁴ Le sentenze della Corte costituzionale n. 113/2018, n. 178/2018 e n. 71/2020 sono pubblicate nel sito www.demaniocivico.it sez. sentenze, Corte costituzionale.

⁵ F. MARINELLI "la terra è di Dio" i beni collettivi tra storia e diritto. L'Aquila 2020, pubbl. nel sito di APRODUC www.demaniocivico.it sez. Biblioteca, pubblicazioni. Id. *Un'altra proprietà: usi civici, assetti fondiari collettivi, beni comuni*, Pisa, Pacini, 2015 e Id. *Gli usi civici*, Milano, Giuffrè, 2013.

La vita dei contadini divenne ancora più dura, soggetta alla vigilanza ed alle vessazioni delle guardie campestri (*campieri*) e delle Compagnie d'Armi formate da ladri e banditi senza scrupoli. L'impunità assicurata dal signore ai gabellotti, campieri e Compagnie d'Armi è certo all'origine della mafia siciliana⁶.

Con la Costituzione del 1812 dei Borboni d'Asburgo le terre, le pertinenze e i diritti ex feudali divennero proprietà allodiale del signore, senza alcun compenso sostitutivo per gli antichi patrimoni della comunità originaria e per i diritti civici esercitati sulle terre ex feudali che venivano a cessare. La popolazione contadina fu espropriata così di tutti i suoi antichi diritti e fu asservita ancora di più alla classe padronale. L'intento dei Borboni d'Asburgo era quello di modernizzare l'Isola facendola uscire dallo stato di immobilismo economico e sociale che aveva frenato nel passato ogni tentativo di progresso. Ma tale intento non poté realizzarsi per le trame occulte di quella casta di aristocratici che oramai deteneva il potere reale nell'Isola divenuta per la gran parte proprietà privata ed esclusiva dell'ex feudatario.

Gli ex feudatari e la nobiltà continuarono ad esercitare i loro poteri e privilegi anche dopo la Costituzione del 1812 e anche quando, con lo Stato unitario del 1861 si cercò di modernizzare l'Isola con le leggi di riforma volute dal Governo Giolitti. Queste leggi furono impedito dall'aristocrazia confluita nel partito conservatore dei Cappeddi. Il rapporto con le strutture dello Stato centrale e locale non è stato quasi mai trasparente e lineare e si è trasformato di fatto in un contropotere che ha sempre osteggiato le giuste rivendicazioni della classe contadina. Fu solo a metà 900, con le leggi sui contratti agrari e con i contratti collettivi siglati dai rappresentanti sindacali che cessarono le violenze e furono riconosciuti i diritti dei lavoratori agricoli.

Nella società borghese. La classe borghese dell'800 e 900 ha grosse colpe per quanto riguarda i diritti delle comunità originarie, i possessi collettivi e i demani civici aperti agli usi dei residenti.

I vecchi Autori della scuola demanialista di fine 700 declassavano i diritti dei *cives* – corrispondenti ai moderni diritti costituzionali - al rango di servitù, pesi, oneri reali che gravavano la proprietà del signore. I diritti di utilizzo dei beni della comunità erano considerati non diritti, ma usi da far cessare e liquidare con un misero corrispettivo in natura o in danaro, con modalità e criteri che risalgono alle leggi liquidatrici del decennio napoleonico, su cui si sono modellate le leggi dello Stato unitario del 1927/28 di epoca fascista. Queste teorie recessive sono state superate anche ad opera della giurisprudenza della Corte di cassazione di inizio 900 che ha sempre riconosciuto i diritti della comunità nei contenziosi con il comune e con i privati occupatori⁷.

Le comunità del Nord Italia e del Centro hanno continuato ad esercitare i loro diritti anche nella società borghese ed industriale formatasi al cessare dell'*Ancient Regime* e nonostante i conflitti e le usurpazioni da parte dei grossi proprietari. Ma la vita delle famiglie contadine era dura e si svolgeva in condizioni misere nell'indifferenza dello Stato e dei poteri locali che di frequente consideravano come propri i beni della comunità locale. Bisogna anche riconoscere che la maggior parte delle comunità originarie non ha saputo inserirsi nel sistema sociale moderno, convivere con gli altri settori migliorando così la qualità della vita comunitaria.

I signori borghesi aventi causa dell'ex feudatario sono stati i maggiori occupatori delle terre comunitarie e hanno dato luogo a lunghi contenziosi che si concludevano spesso in termini sfavorevoli per la comunità. Né avevano maggior fortuna i tentativi di reintegra delle terre occupate *sine titulo* che richiedevano spese ed oneri troppo gravosi per le piccole comunità.

⁶ La sperequazione era enorme tra la ristretta e privilegiata casta della nobiltà che possedeva i nove decimi del ricco latifondo feudale e la gran massa della popolazione contadina che si divideva il decimo restante ripartito in piccoli poderi (relazione del Direttore del Deposito della guerra AFAN DE RIVERA).
Per le altre notizie sulla storia e declino del feudalesimo in Sicilia vedi la voce *Latifondo in Sicilia* di Wikipedia.

⁷ Su questi conflitti v. la vecchia giurisprudenza cit. nella Voce *Usi civici della Encicl. Treccani* Roma, 1994, 3.1.- *Proprietà e diritti collettivi* di M.A. LORIZIO

I più grossi contenziosi sono stati oramai definiti o conciliati, le vertenze attuali riguardano per la maggior parte le sanatorie per l'edificazione sulle terre collettive.

Nel meridione d'Italia la mancanza di enti di gestione e di strutture autonome ha avuto come conseguenza il subentro dell'ente comune nell'amministrazione dei beni della comunità. Alla cessazione del sistema feudale, le leggi del Regno di Napoli del decennio napoleonico che ripartivano il demanio ex feudale tra l'ex feudatario e *la universitas civium*, affidavano all'ente comune le operazioni di verifica, quotizzazione e concessione ai *cives* delle quote assegnate alla *universitas*, proprio per la mancanza di strutture e organi specifici comunitari.

Dai vecchi contenziosi di fine '800 e primo '900, si apprende che la gestione comunale è stata in genere molto carente ed inadeguata, con bilanci passivi e soprattutto in palese conflitto di interessi con la comunità locale.

I comuni non sono stati buoni amministratori, non hanno tenuto conti e bilanci separati, hanno spesso considerato i beni della comunità come beni patrimoniali, servendosi per le esigenze di bilancio dell'ente. La mancanza di gestione da parte della comunità titolare ha portato all'abbandono e alle occupazioni *sine titulo* delle terre migliori e di conseguenza al degrado del territorio. E questo spiega anche il fallimento del complesso sistema delle leggi liquidatrici del decennio napoleonico che avrebbero dovuto portare alla formazione di una nuova e moderna classe di imprenditori agricoli. All'epoca non erano previsti contributi finanziari o sussidi a favore dei possessori delle quote, che si trovarono così nella necessità di rivendere la loro quota all'ex feudatario. I poveri contadini tornarono così a coltivare come affittuari i terreni che avevano avuto in proprietà, tanto che il legislatore dovette intervenire a vietare le vendite per un decennio (prorogato poi ad un ventennio).

La gestione comunale ha avuto un'altra conseguenza ancora più grave, ha impedito il formarsi di una effettiva cultura di governo da parte della comunità locale. Non ci sono state a livello di comunità molte esperienze di gestione autonoma, consapevoli e adeguate alle problematiche ed esigenze della classe contadina.

Il grosso problema che si pone ancor oggi per i demani civici aperti agli usi degli utenti del Sud Italia riguarda la necessità di costituire *ex novo* gli enti di gestione delle terre comunitarie ovvero di ricostituirli nei territori dove le vecchie strutture a un certo punto hanno cessato di funzionare⁸.

Su questo tema vi è ancora un'assoluta carenza normativa. La legge 168 del 2017 è modellata sul sistema degli assetti o domini collettivi delle regioni del Nord Italia e delle imprese sociali del Centro e quindi ignora i problemi delle gestioni collettive delle regioni del Sud Italia. La legge 168 infatti stabilisce che dove mancano gli enti di gestione, i beni delle comunità titolari sono gestiti dai comuni con amministrazione separata, mentre la costituzione di nuovi enti è prevista solo per i beni civici frazionali, su richiesta delle popolazioni interessate. Il che significa ignorare i grossi conflitti secolari tra comunità originaria e comune ente amministrativo e le carenze della gestione comunale.

Le carenze riguardano anche le regole per l'elezione e rinnovo degli organi degli enti di gestione. La legge 168 richiama il sistema della 17 aprile 1957 n.278 sulla *costituzione dei comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali*. Questa legge si riferisce però all'elezione degli organi dei piccoli comuni e quindi non può essere applicata per eleggere gli organi dei nuovi enti di gestione della legge 168 che hanno *ex lege* personalità giuridica di diritto privato (art. 2, comma 4 l.).

In conclusione, molti sono i problemi e le questioni che si pongono per costituire e far funzionare le comunità titolari. Gli enti di gestione devono anzitutto provvedere al recupero delle

⁸ A.BULGARELLI LUKACS, *I beni comuni nell'Italia meridionale: le istituzioni per il loro management*, pubbl. nel sito www.demaniocivico.it sez. Biblioteca, pubblicazioni

terre comunitarie abbandonate o sottoutilizzate e quindi predisporre e far attuare i piani di sviluppo e programmi operativi tenendo conto delle necessità degli utenti con particolare attenzione per i più disagiati e le nuove generazioni.

Nella gestione dei beni comunitari si deve cercare di coinvolgere tutte le classi sociali, l'imprenditoria, i professionisti, le rappresentanze sindacali del mondo del lavoro, dell'industria e del commercio, le tecnologie di ogni genere.

Questo è un momento favorevole per costituire o ricostituire gli enti di gestione e per tutte le attività relative. L'entrata in vigore della legge 168/2017 sui domini collettivi, i movimenti culturali che l'hanno preparata, i dibattiti e i numerosissimi convegni di studio e dei Centri di documentazione hanno risvegliato su questi temi l'interesse di chi ignorava tutto del mondo delle proprietà collettive e considerava gli antichi diritti civici come categorie vecchie e superate e comunque da abolire.

Nel 2021 la *Task force* SIBaTer ha organizzato due Laboratori di approfondimento degli usi civici per l'attuazione della Banca delle Terre agricole per i comuni del Mezzogiorno d'Italia con l'obiettivo di studiare la realtà operativa locale. Tema del progetto le criticità e le opportunità di sviluppo degli assetti o comproprietà collettive ed usi civici nel territorio calabrese⁹.

Cooperative agricole e silvo pastorali di successo hanno saputo sfruttare importanti risorse del territorio calabrese e siciliano, ed aree rurali e montane del nord Italia, facendo rivivere in molte località l'artigianato tradizionale con le tecnologie più avanzate.

Tra le associazioni calabresi, di grande rilievo ed interesse l'attività e le esperienze della **Coop. Agricola Nido di Seta a San Flora (Catanzaro)**. A San Flora che è la capitale europea della seta, si fanno anche ottime tisane e la cooperativa è un esempio delle potenzialità di sviluppo dell'industria artigianale locale e della ricchezza che si può produrre quando la comunità riprende il controllo del proprio territorio.

In Sicilia, molto importante l'attività della **Azienda Speciale Silvo Pastorale del comune di Troina**, capitale normanna della Sicilia. La cooperativa si è costituita a metà 900 a seguito dell'occupazione delle terre comuni da parte delle famiglie locali, che hanno saputo sfruttare le grandi risorse del territorio, tra cui la faggeta di 4200 ha. proveniente dalle proprietà del Gran Conte Ruggero. È stato lo stesso Comune di Troina, agendo per conto della comunità, dopo un lungo contenzioso, a riprendere il possesso della faggeta. E questo è un esempio da imitare.

È di fondamentale importanza che le comunità locali acquisiscano la capacità e gli strumenti necessari per gestire il proprio patrimonio. Il mondo della solidarietà, della autonomia statutaria e della sussidiarietà a livello locale può costituire un'alternativa valida a superare le carenze e la crisi di valori del mondo contemporaneo. Il che significa anche affrontare i problemi sociali più importanti, il problema dell'occupazione, del disagio sociale, del consumismo, della tutela ambientale intesa nel senso più largo e comprensivo anche della sicurezza e dignità della vita.

⁹ SIBaTer è il progetto di «Supporto istituzionale all'attuazione della Banca delle Terre» finanziato dal Programma complementare al PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 (cofinanziato dai fondi strutturali e di investimento europei – fondi SIE) e gestito da ANCI nazionale, con il supporto tecnico della sua Fondazione IFEL - Istituto per la Finanza e l'Economia Locale.

Destinatari dei servizi di supporto e affiancamento prestati dalla Task Force SIBaTer sono i Comuni delle 8 Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). I servizi sono prestati a titolo completamente gratuito e non comportano alcun costo a carico dei Comuni che ne beneficiano, che ricevono supporto tecnico per la realizzazione delle seguenti attività: • individuazione e censimento dei terreni incolti e/o abbandonati (e fabbricati rurali), sia di proprietà comunale, sia di proprietà privata presenti sul territorio comunale • avvio del processo di valorizzazione dei beni censiti, con la pubblicazione di avvisi pubblici per la presentazione di progetti preferibilmente da parte dei giovani in età 18-40

Curriculum Vitae

Avvocato cassazionista del foro di Roma, esperta di diritto amministrativo, demani civici e modelli di gestione alternativa - Segretario gen. di APRODUC è web editor del sito di APRODUC www.demaniocivico.it - ha svolto attività professionale per comuni, Università Agrarie e ASBUC, istituzioni pubbliche ed enti in importanti contenziosi in tema urbanistica e ambientale – autrice di pubblicazioni, rassegne giurisprudenziali, note a sentenza